



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 82
Operativa

OGGETTO: **Polizia Amministrativa.**

Regolamenti comunali – Tutela animali .

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 ⁽²⁾.

L'Ordinanza Ministeriale in oggetto è fondata sull'esigenza di tutelare la pubblica incolumità dall'aggressione da parte di cani, sia con l'imposizione di obblighi e divieti per i proprietari ed i detentori, sia con la formazione degli stessi per migliorare la capacità di gestione degli animali.

L'ordinanza rimane in vigore per 12 mesi dal giorno della pubblicazione, avvenuta in G.U. il **06.09.2013**.

Nel disposto in esame, che non trova applicazione nei confronti dei cani in dotazione alle FF.AA., alle Forze di Polizia, di Protezione Civile e dei VV.F., sono stati sostanzialmente affermati i seguenti principi:

- il proprietario/detentore dell'animale è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del cane;
- il proprietario/detentore risponde, sia penalmente sia civilmente, dei danni provocati alle cose, così come delle lesioni arrecate dall'animale in questione alle persone e/o ad altri animali;
- il proprietario/detentore è obbligato ad adottare le misure preventive idonee allo scopo di evitare quanto precede;

Ai fini dell'attività istituzionale del Corpo meritano particolare attenzione i seguenti **obblighi** posti in capo al proprietario/detentore:

1. utilizzare costantemente un guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1.50 quando il cane sia condotto in aree urbane e luoghi aperti al pubblico, salve le aree per cani individuate dai Comuni;
2. recare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità altrui e degli altri animali, nonché in caso di richiesta in tal senso da parte delle Autorità competenti;
3. raccogliergli le feci e recare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando il cane sia condotto in ambito urbano;
4. verificare, in caso di affidamento, la capacità della persona affidataria di gestire correttamente l'animale;
5. assumere informazioni, in caso di acquisizione di un cane, circa le caratteristiche fisico-

(2) – In G.U. n. 209 del 6/09/2013.

- etologiche del medesimo, nonché sulle norme in vigore;
6. assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
 7. utilizzare congiuntamente guinzaglio e museruola qualora si trovi in aree urbane e luoghi aperti al pubblico, oltre alla stipula di una polizza di assicurazione R.C. per eventuali danni causati dall'animale suddetto contro terzi quando il cane risulti registrato come a rischio elevato di aggressività⁽²⁾;

nonché i seguenti **divieti**:

8. addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività;
9. effettuare qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
10. vendere e commercializzare cani che siano stati sottoposti a interventi chirurgici non conformi a quanto indicato all'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 novembre 2010, n. 201⁽³⁾; gli interventi chirurgici effettuati in violazione del citato articolo della Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento di animali ai sensi dell'art. 544 *ter* c.p.;
11. possedere o detenere cani "registrati" di cui al punto 7, se il proprietario/detentore sia:
 - a) delinquente abituale o per tendenza⁽⁴⁾;
 - b) sottoposto a misure di prevenzione personale o di sicurezza personale⁽⁵⁾;
 - c) condannato, anche non definitivamente, per delitto non colposo contro la persona o il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni⁽⁶⁾;
 - d) abbia riportato condanna, anche non definitiva, ovvero decreto penale di condanna per reati di cui agli articoli 544 *ter*, *quater*, *quinquies*, 727 c.p., nonché art. 2 legge 20 luglio 2004, n. 189⁽⁷⁾;
 - e) minore di anni 18, interdetto, inabile per infermità di mente.

Altri obblighi e divieti (quali la valutazione comportamentale di taluni cani, l'eventuale frequenza di specifici percorsi formativi, operazioni di selezione e incrocio al fine di aumentare l'aggressività degli animali, la sottoposizione al doping in violazione della legge 14 dicembre 2000, n. 376 ecc.) necessitano di specifiche cognizioni tecnico-scientifiche rinvenibili presso le competenti Autorità Sanitarie.

(2) Per i c.d. "cani morsicatori", si tratta di registri detenuti e aggiornati a cura dei competenti Servizi Veterinari e riguardano soprattutto le razze che hanno per loro indole dato luogo frequentemente ad episodi aggressivi nei confronti di altri animali e/o persone.

(3) Articolo 10 – Interventi chirurgici. 1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'esportazione delle unghie e dei denti.

2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:

a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;

b) per impedire la riproduzione.

3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;

b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

(4) *Codice Penale* - Titolo IV, Capo II, articoli da 102 - 109.

(5) *Misure di prevenzione personale*: tra le altre, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, legge 3 agosto 1988, n. 327; *Codice Procedura Penale*, articoli 120, 144, 222, 225 e 471. *Misure di sicurezza personale*: *Codice Penale* – Titolo VIII, Capo I – Sezione II, articoli da 216 - 235.

(6) *Codice Penale* – Titolo XII, Capo I, articoli 575-580, 582-589, 591; Capo III, articoli 600-608, 609 *bis*-611, 612 *bis*, 614-615 *ter*, 616-617 *sexies*, 619 – 621; Titolo XIII, Capo I, articoli 624-626, 628-632, 635, secondo comma-635 *bis*, 638, secondo comma; Capo II, articoli 640-640 *quater*, 642, 644, 645-646, 648-648 *quater*.

(7) *Codice Penale*: articoli 544 *ter* "Maltrattamento di animali"; 544 *quater* "Spettacoli o manifestazioni vietati", 544 *quinquies* "Divieto di combattimento tra animali"; 727 "Abbandono di animali"; legge 20 luglio 2004, n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" – estratto- articolo 2 "Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce".

Gli obblighi indicati ai punti 1) e 2) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate da specifici atti emanati da Regioni e Comuni.

Gli obblighi di cui ai punti 1) e 2) e 3), non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

MODALITÀ E DISPOSIZIONI OPERATIVE

Con l'eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 544 *ter* Codice Penale "Maltrattamento di animali", espressamente richiamata con riferimento agli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 2 c. 3 dell'Ordinanza Ministeriale, la medesima non dispone altre specifiche fattispecie sanzionatorie, limitandosi a richiamare genericamente, ex articolo 6, l'applicazione delle sanzioni da parte delle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Fatte salve le fattispecie di rilevanza penale⁽⁴⁾ le violazioni alle disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale hanno rilevanza per le competenti autorità (Regioni e Comuni) al fine dell'adeguamento delle rispettive fonti normative.

Si rammentano per praticità le ipotesi di violazione attualmente applicabili e riportate sul prontuario relativo al "Regolamento Tutela e Benessere animali" in dotazione agli appartenenti al Corpo:

1) MANCATO USO DELLA MUSERUOLA

Non recare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità altrui - anche degli altri animali - nonché in caso di richiesta in tal senso da parte delle Autorità competenti

- **Norma violata:** Art. 21 Reg. Tutela e Benessere animali
- **Sanzione amministrativa pecuniaria:** da € 50,00 a € 500,00 – P.M.R. € 100,00 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** Sindaco – Comune

2) STRUMENTI IDONEI ALLA RACCOLTA FECI

Raccogliere le feci e recare con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando il cane sia condotto in ambito urbano

- **Norma violata:** Art. 24, c. 1 Reg. Tutela e Benessere animali
- **Sanzione amministrativa pecuniaria:** da € 50,00 a € 500,00– P.M.R. € 100,00 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** Sindaco – Comune

3) CUSTODIA INIDONEA

Affidamento in custodia a persona inesperta o non idonea

- **Norma violata:** Art. 10, c. 3 Reg. Tutela e Benessere animali
- **Sanzione amministrativa pecuniaria:** da € 25,00 a € 500,00– P.M.R. € 50,00 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** Sindaco – Comune

4) OMESSA CUSTODIA

Non custodire con le debite cautele ovvero omettere l'uso congiunto di museruola e guinzaglio in aree urbane e luoghi aperti al pubblico per il cane "registrato" quale autore di lesioni a persone o animali

- **Norma violata:** Art. 672 c.p.
- **Sanzione amministrativa:** da € 25,00 a € 258,00– P.M.R. € 50,00 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** Prefetto – Stato

5) ADDESTRAMENTO

(4) Ad esempio: cane che sfugge al controllo al detentore, in quanto privo di guinzaglio e museruola, azzanna una persona causando la morte della medesima, cui può conseguire, com'è ovvio, il reato di cui all' art. 589 Codice Penale in capo al detentore dell'animale al momento del fatto.

Addestrare cani al fine di esaltarne l'aggressività

- **Norma violata:** Art. 9, c. 6 Reg. Tutela e Benessere animali
- **Sanzione amministrativa pecuniaria:** da € 50,00 a € 500,00– P.M.R. € 100,00 entro 60 gg.
- **Autorità competente – Destinazione proventi:** Sindaco – Comune
Nota: applicabile solo qualora sia accertabile che le concrete modalità dell'addestramento provochino sofferenze all'animale.

6) VENDITA, ESPOSIZIONE AI FINI DI VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DI CANI SOTTOPOSTI AD INTERVENTI CHIRURGICI

Vendere, esporre ai fini della vendita e commercializzare cani sottoposti ad interventi chirurgici di recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie, della coda, asportazione delle unghie e dei denti.

- **Norma violata:** Art. 544 *ter* c.p. in riferimento all'art. 10 Convenzione di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata ed esecutiva in Italia con Legge n. 201/10
- **N.d.R. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale**
- **Sequestro** ex art. 354 c.p.p. dei mezzi o dei prodotti che hanno causato i maltrattamenti dell'animale, sequestro dell'animale e ricovero del medesimo presso il canile municipale.

Le circolari del Corpo nn. 63/09, 62/11 e 99/11 sono revocate.

Il testo dell'Ordinanza Ministeriale, allegato alla presente circolare, è reperibile esclusivamente sulla rete Intranet di P.M.

CSLV/cslv/CC

Addì, 19/09/2013

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 6 agosto 2013 Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313) (GU n. 209 del 6-9-2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà e assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1